



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.0000770/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari Permanenti V, VI e II

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza, Studi
Legali e Legislativi

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Corsi formativi per l’apprendimento di tecniche elementari di primo soccorso nell’ambito del sistema educativo scolastico”. Reg. Gen. n. 501

Ad iniziativa dei consiglieri Maisto, Salvatore, Fortunato, Grimaldi, Marino, Zecchino.

Depositata in data 10 gennaio 2014

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

V Commissione Consiliare Permanente per l’esame;

VI e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

17 GEN. 2014

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

CORSI FORMATIVI PER L'APPRENDIMENTO DI TECNICHE ELEMENTARI DI PRIMO SOCCORSO NELL'AMBITO DEL SISTEMA EDUCATIVO SCOLASTICO.

RELAZIONE

L'attenzione all'educazione alla salute, ed in particolare all'emergenza sanitaria, in questi ultimi anni, è andata sempre di più crescendo nell'opinione pubblica e di conseguenza è aumentata la sensibilità della cittadinanza ad acquisire quelle nozioni indispensabili ad affrontare quelle situazioni potenzialmente pericolose per la vita legate ad una compromissione delle funzioni vitali.

La scuola è uno dei luoghi principali in cui i giovani imparano conoscenze e comportamenti utili per la propria vita. Per tale motivo è opportuno che nelle scuole si affrontino i temi dell'emergenza – urgenza attraverso specifici percorsi educativi.

L'obiettivo formativo prioritario è l'insegnamento di comportamenti che garantiscano l'efficienza del primo anello della catena del soccorso graduando nell'ambito del percorso scolastico l'acquisizione di conoscenza e competenze di interventi progressivamente crescenti.

La proposta di legge prevede anche l'acquisizione da parte degli insegnanti e degli studenti del quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado delle nozioni basilari all'utilizzo del defibrillatore. L'Ente formatore, alla fine del corso, rilascerà anche un attestato a quegli insegnanti e agli alunni che dimostreranno di saper utilizzare al meglio il defibrillatore.

Gli studi scientifici internazionali hanno dimostrato che, sia in caso di arresto cardiaco improvviso (SCA) sia nell'evenienza di un trauma, un intervento tempestivo e metodologicamente adeguato può contribuire, in modo significativo e determinante, a salvare il 30/40 per cento delle persone colpite. L'unica terapia efficace per la SCA è lo shock di un defibrillatore somministrato quanto più tempestivamente possibile.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi della presente legge, si prevede una spesa di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) per dotare le scuole secondarie di secondo grado di un defibrillatore, di un manichino e di materiale didattico.



Consiglio Regionale della Campania

La presente legge, con atto della Giunta regionale, prevede la stipula di convenzioni con le ASL, il 118, organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato ed Ufficio Scolastico Regionale.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

L'articolo 1 definisce gli obiettivi e le finalità della proposta di legge mediante la formazione e l'addestramento di giovani, non afferenti al mondo sanitario, attraverso conoscenze teoriche e le capacità pratiche per eseguire:

- a) una sufficiente assistenza e un corretto supporto di base in un soggetto con arresto cardiorespiratorio;
- b) un supporto adeguato alle vittime di eventuali malori, infortuni o incidenti.

L'articolo 2 individua gli Enti destinatari per l'attuazione della legge e la stesura di un regolamento da parte della Giunta regionale per la stipula di convenzioni, così come al comma 2 del suddetto articolo. Prevede, inoltre, il rilascio di un attestato agli insegnanti e agli alunni (valido come credito scolastico formativo) che dimostreranno di saper usare al meglio il defibrillatore.

All'articolo 3, con deliberazione della Giunta regionale, si prevede la concessione di contributi e si stabiliscono i criteri e le modalità per l'erogazione.

All'articolo 4 è inserita la disposizione finanziaria che quantifica il fabbisogno per l'anno finanziario 2014 in euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00), ponendo la spesa sul fondo denominato 5.3 (obiettivo operativo – sanità) - Missione 13 (Tutela della salute) – Programma 08 (Politica Regionale Unitaria per la tutela della salute).

All'articolo 5 si disciplina l'entrata in vigore.



Consiglio Regionale della Campania

ART.1

Finalità ed obiettivi

1. La Regione Campania, al fine di educare e preparare i giovani ad affrontare al meglio situazioni di emergenza sanitaria, promuove nell'ambito del sistema scolastico corsi formativi di primo soccorso rivolti agli studenti della scuola media superiore di II° grado.
2. La proposta di legge si pone come obiettivo, non il reclutamento di soccorritori ma l'educazione, la formazione e l'addestramento di giovani, non afferenti al mondo sanitario, con la finalità di fornire loro gli strumenti per garantire un supporto adeguato alle vittime di eventuali malori, infortuni o incidenti.
3. I corsi formativi dovranno fornire conoscenze teoriche e le capacità pratiche per eseguire una sufficiente assistenza e un corretto supporto di base alle funzioni vitali (ventilazione polmonare e massaggio cardiaco esterno) in un soggetto in arresto cardiorespiratorio o con ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Gli alunni del V anno saranno formati per l'uso corretto del defibrillatore (DAE).
4. Al termine del percorso formativo lo studente dovrà raggiungere i seguenti obiettivi:
 - a) capacità di riconoscere prontamente un'emergenza sanitaria;
 - b) capacità di allertare nei tempi e con le modalità adeguate il sistema di emergenza;
 - c) acquisizione di un metodo di approccio corretto all'evento sanitario inatteso, in relazione alle risorse disponibili, alle proprie conoscenze e alle proprie capacità;
 - d) acquisizione delle conoscenze teoriche e delle abilità pratiche utili ad erogare, quando indicato, le primissime cure, nonché praticare le manovre salva vita utili a preservare le probabilità di sopravvivenza della vittima;
 - e) sviluppare una sensibilità ad un sano stile di vita, con un particolare accento sull'aspetto della sicurezza;
 - f) favorire il senso civico ed acquisire la mentalità dell'attenzione all'altro.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 2 Attuazione

1. Nelle scuole verranno effettuati cicli di formazione per “Soccorritori Laici” con l’intento sia di formare gli studenti del V anno come “Esecutori”, cioè in grado di far fronte alle emergenze sanitarie compreso l’arresto cardiocircolatorio utilizzando un defibrillatore, di relazionarsi correttamente con la Centrale 118 in attesa che arrivino in posto i mezzi di soccorso, sia gli insegnanti come “Facilitatori dell’Apprendimento” in modo che negli eventi successivi, gran parte dell’attività formativa diventi bagaglio del corpo docente di ciascun istituto scolastico.
2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’approvazione della legge, per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui all’articolo 1, con apposito regolamento, stipula protocolli d’intesa tra ASL, 118, organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale e Ufficio scolastico regionale.
3. Agli Istituti scolastici verranno lasciati in dotazione :
 - a) il defibrillatore e il suo alloggiamento (totem)
 - b) 1 manichino che dovrà essere utilizzato dagli insegnanti per fare i successivi corsi BLS ai ragazzi
 - c) Copie del materiale didattico elaborato ad hoc per la formazione.
4. Agli alunni e agli insegnanti che alla fine del corso dimostreranno la piena capacità di utilizzo del DAE sarà rilasciato, dall’Ente organizzatore, un attestato di abilitazione all’uso .
5. L’attestato potrà essere utilizzato dagli studenti ai fini dei crediti scolastici formativi.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 3
Oneri finanziari

1. La Regione Campania, per le finalità della presente legge, eroga contributi ai soggetti di cui all'articolo 2 comma 2.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di sanità, disciplina con propria deliberazione i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 4
Disposizione finanziaria

1. Per l'acquisto degli strumenti, di cui alla presente legge, si farà fronte per l'anno 2014 utilizzando la disponibilità economica di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) del fondo denominato 5.3 (obiettivo Operativo – Sanità) – Missione 13 (Tutela della Salute) – Programma 08 (Politica Regionale Unitaria per la Tutela della Salute).



Consiglio Regionale della Campania

ART. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

A firma dei Consiglieri:

~~Gennaro Salvatore~~

Pietro Giuseppe Maisto

Fortunato Giovanni

Grimaldi Massimo

Marino Angelo

Zecchino Ettore